



Direzione Regionale Veneto

Settore Controlli  
Ufficio Accertamento

Venezia - Marghera,

All'Associazione Centro Beata Maria Bolognesi  
c.a. sig. Faraon Luciano  
Via Tasso n.49  
45100 Rovigo

Prot. n. :

**OGGETTO: Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - Anagrafe Unica delle  
ONLUS: Provvedimento di iscrizione.**

#### **IL DIRETTORE REGIONALE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

#### **ACCERTA**

La sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per il riconoscimento della qualifica di ONLUS nei confronti dell'Associazione Centro Beata Maria Bolognesi (C.F.:93020210295), con sede in Via G. Tasso n.49 a Rovigo, rappresentata dal sig. Faraon Luciano (C.F.:FRNLN45H19F241Q) residente in Via Saba n.13 a Spinea (VE)

#### **COMUNICA**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003, n. 266, l'iscrizione dell'Ente nell'Anagrafe Unica delle Onlus.

#### **Motivazioni**

Con comunicazione pervenuta a questa Direzione Regionale in data 01/02/2016, registrata al Prot. n.6419, e corredata da copia dello statuto approvato in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo il 23 gennaio 2016, l'Associazione Centro Beata Maria Bolognesi ha inteso ottenere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS e le conseguenti agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni.

9

Dall'esame della copia del suddetto statuto sociale si è riscontrata la sussistenza dei requisiti formali prescritti dall'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per il riconoscimento della qualifica di ONLUS.

Il presente provvedimento di iscrizione viene emesso pur essendo ancora in fase di ratifica assembleare e conseguente registrazione lo statuto dell'associazione recentemente modificato, in considerazione della collegata esigenza, manifestata dal legale rappresentante dell'associazione avvocato Luciano Faraon, di dar corso ad una iniziativa umanitaria nei confronti di profughi dimoranti nell'isola di Rodi e dell'impegno dello stesso legale rappresentante a trasmettere copia dello statuto regolarmente approvato e registrato entro 30 giorni dall'iscrizione dell'associazione nel registro ONLUS.

Le attività istituzionali operate dall'ente saranno riconosciute idonee esclusivamente se esercitate a beneficio di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.

La scrivente ritiene doveroso ed opportuno sottolineare che codesto ente può qualificarsi come Onlus fatto salvo l'esito di successivi controlli operati dagli Organi preposti a tale funzione.

#### Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 62;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, art. 4, comma 3;

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, artt. 10 e seguenti;

D.M. 19 gennaio 1998, di approvazione del modello di comunicazione;

D.M. 18 luglio 2003, n. 266 recante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS".

IL DIRETTORE REGIONALE

Riccardo Merletti

